



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 70 DEL 15-06-2022***

Oggetto: HEPV05 srl - Istanza di PAUR - impianto agrovoltaico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente nel territorio di Brindisi, c.da Vaccaro

## IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

### Premesso che

- con note del 02/10/2019, in atti al protocollo n. 29771 e successivi, la società HEPV05 SRL (Via Alto Adige 160/A, hepv05srl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA, per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente nel territorio del Comune di Brindisi in c.da Vaccaro;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 32144 del 22/10/2019 ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota in atti al prot. n. 9288 del 31/03/2020 il proponente chiedeva la proroga sino al 17/06/2020 per poter perfezionare le integrazioni richieste dagli Enti interessati;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, come desumibile dalla nota prot. n. 24546 del 22/09/2020, sono pervenuti i pareri degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - **l'Autorità di bacino della Regione Puglia**, con nota prot. n. 4058 del 24/02/2020, esprime parere di compatibilità della progettazione delle opere con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;
  - **Regione Puglia - Servizio Agricoltura**, con nota prot. n. 76109 del 30/10/2019, prot. n. 4551 del 28/01/2020, prot. n. 9595 del 20/02/2020 e prot. n. 47013 del 15/09/2020, esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;
  - **Regione Puglia Servizio Risorse Idriche**, con nota prot. n. 13876 del 14/11/2019, dopo aver rilevato che le aree di progetto sono interessate dal vincolo della *“Contaminazione salina”*, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione;
  - **ASL Brindisi**, con nota prot. n. 91104 del 03/12/2019 esprime parere favorevole
  - **ARPA DAP Puglia**, con nota prot. n. 54229 del 04/09/2020, nel richiamare le precedenti comunicazioni, esprime parere positivo rispetto alle criticità precedentemente individuate;
  - **Regione Puglia assetto del Territorio** con nota prot. n. 5438 del 17/07/2020 esprime parere non favorevole relativamente agli aspetti paesaggistici ivi indicati come già evidenziati nel precedente parere prot. n. 1190 dell'11/02/2020;
  - **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 4053 del 21/02/2020, esprime parere non favorevole, successivamente confermato con nota prot. n. 18452 del 09/10/2020;
  - **Comune di Brindisi:**
    - il Settore Ambiente, con nota prot. n. 34387 del 10/04/2020, esprime parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale sulla base delle motivazioni ivi riportate; successivamente, con nota prot. n. 57469 del 02/07/2020, rappresenta, tra l'altro, che la proposta progettuale appare in contrasto con quanto disposto dall'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in vigore dal 16/02/2015;
    - il Settore Urbanistico, con nota prot. n. 0016356 del 12/02/2020, rappresenta che la proposta non è conforme al PRG vigente per le parti ricadenti negli Ambiti Territoriali "Distinti" ed "Estesi" del PUTT-p;
  - **la Sezione Infrastrutture della Regione Puglia**, con nota prot. n. 340 del 21/01/2020 e prot. n. 6595 del 25/09/2020 tra l'altro, rappresenta di non avere alcuna competenza nel procedimento avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale e riporta una serie di considerazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento;
- con nota in atti al prot. n. 29580 del 04/11/2020 il proponente chiedeva una sospensione dei termini del procedimento;

- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 35366 del 24/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 164 del 04/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di *“di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente nel territorio di Brindisi, c.da Vaccaro”*, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o ARPA Dap Brindisi - nota prot. n. 863 del 08/01/2021 -;
  - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 1430 del 18/01/2021;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia - nota prot. n. 1721 del 02/02/2021;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 964 del 03/02/2021;
  - o Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 164 del 04/01/2021;
  - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell’11/02/2021;
  - o Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 1548 del 16/02/2021;
  - o Comando della Marina Militare- nota prot. n. 6132 del 22/02/2021;
  - o FSE – nota prot. n. 172 del 23/02/2021;
  - o Regione Puglia Sezione Demanio - nota prot. n. 307 del 07/01/2021;
  - o AQP – nota prot. n. 2875 del 18/01/2021;
  - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 3102 del 21/01/2021
  - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2576 del 02/03/2021;
  - o l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – nota prot. n. 10234 del 13/04/2021
- con nota prot. n. 10839 del 02/04/2021 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all’albo pretorio l’avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto; si chiede a riguardo di dare evidenza dell’avvenuta pubblicazione.
- con nota prot. n. 13828 del 27/04/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20325 del 17/06/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati.
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 24953 del 26/07/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati.
- con nota prot. n. 31062 del 28/09/2021 questo Servizio ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione; come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 33946 del 22/10/2021 ha deciso di accogliere la richiesta del proponente di sospensione del procedimento per un termine massimo di 180 giorni.
- con nota acquisita al prot. 10124 del 29/03/2022 il proponente ha chiesto il riavvio del procedimento;
- questo Servizio, con nota prot. n. 10702 del 01/04/2022, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione e l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e quanto necessario ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
  - o RFI – nota prot. n. 2215 del 11/05/2021;
  - o Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 7438 del 19/05/2021;
  - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia - nota prot. n. 28674 del 27/05/2021;
  - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 10157 del 01/06/2021;
  - o Comando Militare Esercito Puglia- nota prot. n. 13648 del 08/06/2021;

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 7466 del 08/06/2021;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 6174 del 05/04/2022;
- ARPA – nota prot. n. 25524 del 11/04/2022;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – nota prot. n. 259 del 12/04/2022;
- MISE Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise – nota prot. n. 26121 del 15/04/2022;
- Autorità Idraulica – nota prot. n. 7326 del 20/04/2022;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 3711 del 21/04/2022;
- Comune di Brindisi – nota prot. n. 44230 del 21/04/2022;
- Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 3114 del 21/04/2022
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 14018 del 03/05/2022 la Conferenza di Servizi:
  - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
  - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
    - ai sensi del comma 4 dell’art. 91 delle NTA del PPTR l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio;
    - ai sensi dell’art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all’interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
  - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (**Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Servizio Agricoltura della Regione Puglia, ARPA e Comune**), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione
  - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 16113 del 20/05/2022, ai sensi dell’art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell’istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 17138 del 30/05/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.


Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
- il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 7.750 kW, mentre la potenza dei moduli è pari a 8.232,00 kWp, infine la potenza in immissione alla rete

elettrica nazionale è di 7.650,00 kW, come indicato nel preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete e riportato in un elaborato specifico;


- la superficie di intervento è pari a circa 181.300 mq di cui circa 150.000 mq sono destinati all'impianto in progetto, la restante superficie è destinata ad ovest a fascia di rispetto di 20 m dalla strada provinciale SP44, a sud dalla fascia di rispetto di 10 m dalla strada comunale n. 14 da lasciare libero da manufatti ai sensi del codice stradale e a fascia di rispetto di 20 m (20 m + 20 m) da un corso d'acqua episodico, che transita in posizione centrale all'area;
- il progetto agro-fotovoltaico prevede l'utilizzo di colture erbacee ed arboree; in particolare, saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne (n. 38 capi), in rotazione poliennale con piante officinali; saranno altresì collocate nelle aree di progetto n. 8 arnie, per l'allevamento stanziale di api, che rivestono una inestimabile importanza per l'agricoltura; sulla fascia perimetrale piante di olivi resistenti alla Xylella;
- le piante che saranno utilizzate per gli erbai permanenti sono: Erba medica (*Medicago sativa* L.); Sulla (*Hedysarum coronarium* L.); Trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.);

VISTA LATERALE CON INTERDISTANZA TIPO SCALA 1:50




**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta** mentre quelli in **verde** riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse del proponente.



**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 25524 del 11/04/2022, esprime parere non favorevole evidenziando le criticità relative agli impatti cumulativi; l'indice di pressione cumulativa risulta al di sopra del limite del 3 % essendo pari a 6.8%;

- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 3711 del 21/04/2022 esprime parere negativo per le motivazioni di seguito riportate:
  - o la valutazione del progetto in sede di PAUR che introduce un "*Progetto agro-ovi-fotovoltaico*" non modifica i contrasti di natura paesaggistica rilevati in sede di VIA in quanto l'impianto, per quanto promiscuo con l'attività agricola prevista, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi e, pertanto, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR;
  - o come già evidenziato con la suddetta nota n. AOO\_145/5006 del 01.06.2021 non risulta evidenziata nessuna connessione tra la parte "*colturale*" e quella "*fotovoltaica*";
  - o la declaratoria degli impianti di cui all'Allegato I-bis quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti "*anche prima di essere autorizzati*", non esclude che i medesimi debbano essere progettati valutati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Il progetto, qualunque sia l'iter seguito per l'assoggettabilità a VIA, è, ai sensi dell'art. 89 lett. b) punto b. 2) delle NTA del PPTR, di rilevante trasformazione del paesaggio e come tale soggetto ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR che è rilasciato all'esito della verifica anche della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito. Tale provvedimento ha così valore di parere "obbligatorio e vincolante" ex art. 91 comma 4 delle NTA del PPTR; non rileva all'uopo l'invocata pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
  - o l'impianto in esame ha i pannelli posti a circa 40 cm da terra ed alti 210 cm e quindi con parte della superficie del terreno non praticabile ai fini agricoli.
  - o l'impianto sottrae suolo non solo in termini meramente quantitativi delle potenzialità produttive agricole del terreno, ma in termini di compromissione paesaggistica del suolo naturale che di per sé, in quanto tale, è un elemento che costituisce il mosaico agrario e quindi il paesaggio;
  - o l'inserimento del cosiddetto "*Progetto agro-ovi-fotovoltaico*" (descritto come "*un progetto integrato con realizzazione di erbai permanenti, che consentiranno l'allevamento di ovini da carne, all'interno delle recinzioni, in rotazione poliennale con piante officinali; la coltivazione di oliveti intensivi sulle fasce perimetrali e nelle aree libere esterne alle recinzioni; l'allevamento di api stanziali per incrementare la sostenibilità ambientale*") collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della **Campagna Brindisina** nei pressi del **Canale Reale**;
  - o la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali;
  - o le integrazioni del proponente siano insufficienti a superare le criticità riscontrate nei procedimenti di VIA e PAUR e, stante il permanere dei contrasti che comportano pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi tutelati dal PPTR, si confermano i pareri negativi già rilasciati;
  - o **si conferma il parere non favorevole all'intervento**, già espresso con nota prot. n. AOO\_145\_1190 del 11.02.2020, in quanto si ritiene che l'impianto comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso;
  - o risulta sottovaluto l'inserimento dell'impianto fotovoltaico all'interno di un sistema ad elevata densità di testimonianze della stratificazione insediativa con diverse presenze di segnalazioni architettoniche quali: *Masseria Vaccaro, Masseria Cuggiò, Masseria Baroni, Masseria Baroni Nuova*. La località in esame, contrada Vaccaro, prende il toponimo dalla omonima masseria che testimonia la vocazione agricola del sito in progetto, ed essendo in presenza di un sistema complesso di relazioni, dai delicati equilibri, le regole di riproducibilità dello stesso vanno attentamente considerate nei processi di trasformazione del sistema agricolo come per il progetto in esame che prevede l'inserimento di un impianto fotovoltaico di circa 18,5 ha;
- **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 28674 del 27/05/2021 esprime valutazione non favorevole in quanto l'impianto ricade in zona agricola vocata a produzioni di qualità;
- **il Comune di Brindisi**, con nota prot. n. 44230 del 21/04/2022, esprime parere non favorevole in quanto il progetto non risulta compatibile con le NTA del PRG vigente ricadendo nella maggior parte in Ambiti Distinti ed Estesi del PUTT-p; l'impianto non può qualificarsi quale agro-voltaico in quanto risulta solo "sommariamente descritto" mentre l'art. 48 delle NTA del PRG vigente, che regola le zone agricole, esplicita che nelle stesse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e che il rilascio dei titoli autorizzatori è subordinato alla condizione che il soggetto attuatore rivesta la qualifica di "imprenditore agricolo" o di "azienda

agricola” secondo i requisiti previsti per legge ed esclusivamente in attuazione di un piano di sviluppo aziendale valutato dall’UPA.

**Considerato altresì che** il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione degli elementi essenziali a definire concretamente e in maniera organica anche le attività di coltivazione e allevamento degli animali e insetti.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il Tar Puglia Lecce, nella sentenza 248/2022 dell’11.2.2022, ha evidenziato i profili di errore, di difetto di istruttoria e di motivazione contenuti nei pareri negativi delle Amministrazioni coinvolte (in particolare Sezione Paesaggio, Arpa e Sovrintendenza), le quali **“hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tenere conto”** (p.to 3 in diritto). **“Per tali ragioni”**, prosegue il Tar, **“è in questo caso evidente l’illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti”** (p.to 4 in diritto);
- Il Tar Puglia Bari, a sua volta, conformemente a quanto già statuito dal Tar Puglia Lecce, ha evidenziato come, con riguardo alla tipologia di impianto agrovoltaiico, **“l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi invece su prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati. Analogamente non colgono nel segno le censure rappresentate dall’indice di pressione cumulativa mancando il presupposto dell’analogia tra gli impianti”**;
- i pareri sfavorevoli e il provvedimento negativo finale del PAUR, invocando il contrasto del progetto con il punto 4.4. del PPTR, non considerano che il Piano **“riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici e non già quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che, pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto”**, così, lapidariamente, il Tar Puglia Bari nella sentenza 26 aprile 2022, n. 568, p.to 2.2 in diritto;
- la Società scrivente ha sempre propugnato, all’interno del presente procedimento, le diverse e fondate ragioni dell’agrovoltaiico, sottolineando, con le proprie note e integrazioni, la differenza sostanziale del progetto proposto rispetto al modello di fotovoltaico disciplinato nel PPTR. E in effetti si è trattato di evidenziare come tale nuova progettazione degli impianti consentisse, da un lato, una utilizzazione contestuale del suolo per le esigenze agricole, e, dall’altro lato, proprio in ragione e in virtù dell’ombreggiamento determinato dai nuovi pannelli ad inseguimento solare, la possibilità per i terreni di rigenerarsi, inibendo così i processi di desertificazione;
- l’Autorità provinciale non può non tenere in attenta considerazione il *dictum* giurisprudenziale uniforme, il quale rimarca come il PPTR risulti del tutto inadeguato a rendere conto della nuova tipologia di impianto agrovoltaiico, la cui implementazione (sia pratica che normativa) è successiva all’entrata in vigore dello strumento pianificatorio regionale;
- il Parere della Sezione Paesaggio, reso nell’ambito del procedimento che ci occupa, laddove menziona l’incompatibilità **“dell’intervento agricolo”** proposto con le norme del PPTR e la Scheda d’Ambito della **“Campagna Brindisina”**, rappresenta un’autentica forzatura interpretativa, anzi una vera e propria ‘rottura’ interpretativa, in quanto sussume entro una fattispecie predefinita nel PPTR (il fotovoltaico a terra) una tipologia di impianto completamente diversa, oggetto di una disciplina nazionale specifica e dedicata, pensata non per il consumo di suolo ma per il suo opposto, cioè un recupero del suolo alla sua funzione agricola e produttiva;
- il parere reso da Arpa Puglia, anch’esso posto a base del preavviso di rigetto da parte di codesta Provincia, anziché contenere argomentazioni puntuali in ordine alle misure di mitigazione proposte dalla società HEPV05 Srl e in ordine alla fattibilità dell’impianto agrovoltaiico, si limita, del tutto arbitrariamente e genericamente, a dare atto del **“permanere delle criticità”** e a manifestare una indeterminata perplessità in relazione al rapporto tra pratiche colturali e pannelli fotovoltaici. Insomma, Arpa Puglia, anziché evidenziare ‘in che senso’ e ‘in che termini’ occorrerebbe riprogettare le misure di mitigazione e relazionare in ordine al sistema ibrido agricoltura-energia, poiché si limita a dichiarare la persistenza delle criticità progettuali, di fatto, sta ponendo la società proponente nella condizione impossibile di fornire una *probatio diabolica*: siccome non si può provare che l’agrovoltaiico possa essere compatibile col territorio allora esiste solo il fotovoltaico a terra e ogni progetto agrovoltaiico risulta, di per sé, impossibile. Si tratta, perciò, di un modo di procedere viziato da parzialità e contrario ai principi costituzionali codificati negli artt. 97 e 113 Cost;

- sul piano dell'Indice di Pressione Cumulativa, va ricordato che le sentenze del Tar Puglia (Lecce e Bari) sottolineano come tale parametro possa trovare applicazione solo in relazione a impianti tra loro simili nelle caratteristiche progettuali e non possa essere considerato ostativo all'accoglimento dell'istanza qualora si tratti di comparare tra loro impianti agrovoltai e impianti fotovoltaici 'a terra', diversi per progettazione e impatto ambientale;
- il nuovo Decreto Semplificazioni ha rimarcato **la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- dirimente è la differenza tra la "pubblica utilità", "indifferibilità" ed "urgenza" menzionate nel D.L. n. 77 2021 e le medesime qualificazioni giuridiche attribuite agli impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs n. 387/2003. Infatti, mentre nella "**vecchia**" **formulazione** del precedente art. 12, comma 1, del D.lgs. 387/2003 si fa riferimento alla **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** di opere di impianti da fonti rinnovabili, **autorizzate ai sensi del comma 3** del medesimo articolo, e quindi **sono opere che diventano tali dopo l'autorizzazione, viceversa** nella "**nuova formulazione**" dell'art. 7 bis comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 **tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione** dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e al **raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)**, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse **costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati**
- la CdS, per il tramite del suo Presidente, si è limitata asetticamente a registrare i pareri senza prendere in considerazione le lacune e le illegittimità dei pareri stessi, sia in relazione al rapporto tra fonti rinnovabili e tutela dell'ambiente, sia in relazione ai giudizi contrastanti e contraddittori che i singoli pareri dei diversi Enti intervenuti contengono;
- la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili – come sottolineato dalla Corte costituzionale e dallo stesso Consiglio di Stato – non soddisfa soltanto l'interesse economico del privato ma corrisponde all'attuazione dell'interesse di pubblica utilità alla tutela ambientale e paesaggistica;
- va evidenziato come la Provincia di Brindisi oltre a non tenere in debita considerazione tutto il diritto sopravvenuto che ha veramente "rivoluzionato" la materia, non si sia minimamente soffermata sui vizi e le illegittimità che connotano soprattutto i pareri sfavorevoli della Sezione Paesaggio e della Soprintendenza.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino "*misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*";
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
- in relazione all'attività agricola che si intende svolgere, nel progetto risultano carenti gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole;
- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorché riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
  - l'adozione di “soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”;
  - “la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione e produzione.

#### **Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che

in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;

- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l’espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedimentali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all’art. 20 è stata definita la “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all’art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
  - 1. nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  - 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di

un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

#### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 36 del 14/04/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

#### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 14018 del 03/05/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 16113 del 20/05/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Servizio Agricoltura della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla HEPV 05 SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi

espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

**Ritenuto infine** che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente nel territorio di Brindisi, c.da Vaccaro”* presentato da HEPV 05 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

#### NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 15/06/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 15/06/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993